

STATUTO

LA PICCOLA PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: APICE BN VIA I MAGGIO SNC

Numero REA: BN - 145691

Codice fiscale: 01754050621

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Successivamente, il Presidente, al fine di migliorare la gestione funzionale e l'organizzazione corporativa della società, propone l'adozione di un nuovo testo di Statuto, il quale, composto da numero trentanove (39) articoli, contiene una nuova disciplina normativa della società senza modificazione del modello organizzativo della medesima.

Il Presidente precisa che il nuovo Statuto non contiene alcuna variazione e/o modifica riguardante la struttura organizzativa della società, dando atto che la società resterebbe invariata rispetto a quella attualmente esistente.

Il Presidente inoltre fa presente che i soci hanno piena conoscenza del nuovo Statuto e che gli stessi lo esonerano espressamente dal dare lettura dello Statuto medesimo, in quanto è stato da ognuno già esaminato precedentemente.

A questo punto, si inizia una breve discussione alla quale partecipano tutti i soci, durante la quale vengono chiesti informazioni e chiarimenti che vengono dal Presidente stesso immediatamente forniti.

L'Assemblea, dopo la discussione, all'unanimità favorevole dei voti, espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

I) Di modificare l'oggetto sociale della società, con inserimento delle attività riconducibili all'art. 1, lettera 'b', della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, e conseguentemente emendare, limitatamente alle norme pattizie individuative dell'oggetto sociale, i patti disciplinanti il funzionamento della società, secondo quanto previsto nello specifico all'art. 4 dello Statuto sociale da allegarsi.

II) Di adottare, in sostituzione dei patti sino ad oggi preposti alla disciplina della società, nuovi patti sociali idonei alla regolamentazione della tipologia societaria vigente, contenuti in uno statuto componentesi di numero trentanove (39) articoli, integralmente ed analiticamente approvati dai soci.

III) Di delegare l'Organo amministrativo ad apportare al presente verbale tutte le modifiche eventuali che potessero essere richieste dalle competenti Autorità.

Si allega sotto la lettera "C" il documento consegnato dal Presidente, contenente il nuovo Statuto della società.

Esaurita la trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

La comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente e conseguenti sono a carico della società.

Del che il presente atto ho letto alla comparente che lo approva e lo accetta.

Scritto con mezzi elettronici a norma di legge in parte ed in parte scritto a mano, da persona di mia fiducia e da me notaio, su di due fogli per pagine cinque fin qui, viene sottoscritto dalla comparente e da me notaio.

La sottoscrizione avviene alle ore dieci e minuti trenta (ore 10.30).

F.to: Rita De Florio - Tommaso Caruso notaio (segue sigillo).

Allegato C al
Repertorio 64870
Raccolta 23180

STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Apice (BN) la società cooperativa sociale denominata "LA PICCOLA PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'Organo amministrativo, unità locali operative, succursali, agenzie e rappresentanze. L'organo amministrativo potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso comune, senza che ciò costituisca modifica di atto costitutivo, provvedendo all'uopo a depositare presso il Registro Imprese apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione cod.civ..

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2069 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante le seguenti attività aventi gestioni separate:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi coordinati con le attività appresso dette sub lettera b) (di cui all'art. 1 lett. a della Legge n. 381/1991);
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi (come appresso meglio precisato) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previste dall'art. 4 della legge 381/91 e dalla normativa, anche successiva, protempore vigente (di cui all'art. 1 lett. b della Legge n. 381/1991).

La cooperativa, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett. a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro

produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

La cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla circolare del ministero del lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460 ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri.

L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività.

Sulla base di tali principi fondamentali, la cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi ed avvalendosi del lavoro di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità, si propone di svolgere le seguenti attività:

A) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- 1) istituzione e gestione di servizi residenziali e semiresidenziali (case famiglia, comunità alloggio, comunità educative di tipo familiare, gruppi appartamento), per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
- 2) istituzione e gestione di case per donne maltrattate;
- 3) istituzione e gestione di centri antiviolenza;
- 4) istituzione e gestione strutture chiamate "dopo di noi"
- 5) servizi di assistenza domiciliare educativa;

- 6) servizi di assistenza scolastica specialistica;
- 7) servizi di assistenza domiciliare agli anziani;
- 8) servizi di assistenza domiciliare ai disabili;
- 9) servizi di assistenza domiciliare integrata agli anziani e disabili;
- 10) interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e formativa;
- 11) interventi finalizzati a favorire l'inclusione sociale e/o lavorativa di persone appartenenti a fasce deboli della popolazione (persone in esecuzione penale, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, disabili, ecc.);
- 12) attività e servizi di trasporto e trasferimento a favore dei soggetti svantaggiati;
- 13) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- 14) attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza;
- 15) erogazione di assistenza qualificata con finalità educative e ricreative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare e pre-scolare, compresa l'organizzazione e la gestione di servizi di pre e post scuola e/o centri estivi e in genere attività animate legate al tempo libero, (estate ragazzi, eventi ludico socializzanti, soggiorni per minori), servizi legati al sostegno della genitorialità;
- 16) gestione di attività di progettazione, erogazione e ricerca sui temi della promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, dell'informazione e dei servizi informativi, dell'animazione socio- culturale con e per i giovani cittadini, finalizzati alla definizione di percorsi di accompagnamento e facilitazione verso l'età adulta;
- 17) offrire servizi di assistenza domiciliare e/o presso ospedali o case di cura o di riposo ad anziani e a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono in grado di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico-sanitario, di rapporto sociale;
- 18) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, servizi per prestazioni specialistica, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazione dei servizi stessi, avvalendosi della collaborazione di soggetti muniti dei necessari requisiti professionali, compresi servizi di riabilitazione;
- 19) istituire e gestire servizi di tele - soccorso, tele - assistenza e tele - medicina.

La cooperativa potrà gestire anche attività sanitarie rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali quali, in particolare:

- trasporto farmaci, medicale e sanitario con ambulanza;
- assistenza domiciliare con personale sanitario, medico e infermieristico;
- attività di integrazione sociale nell'ambito dell'assistenza primaria;
- gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata intensità assistenziale e sanitaria.

La cooperativa potrà inoltre:

- * organizzare e gestire servizi di segretariato sociale;
- * svolgere, in via accessoria e in quanto complementare ai servizi di cui ai punti precedenti, attività di promozione e vendita di prodotti provenienti dai laboratori svolti nell'ambito dei servizi stessi.

Detta attività potrà essere svolta in ogni caso in via meramente residuale rispetto ai servizi prestati;

- * pubblicare libri, opuscoli, riviste, dispense, audiovisivi, cd, in quanto utili al perseguimento delle finalità sociali;

- * promuovere ed organizzare progetti formativi (corsi, seminari, convegni) rivolti ad operatori dell'area sanitaria e socio-assistenziale (medici, psicologi, educatori, assistenti sociali), nonché dell'area educativa (dirigenti scolastici, insegnanti, animatori, volontari) rispetto alle problematiche del disagio individuale, familiare e sociale; attivare progetti di formazione, consulenza e supervisione rivolti a enti pubblici (Aziende Sanitarie locali, Regioni, Province, Comuni, Consorzi, Servizi socio assistenziali, Comunità montane) o privati (Cooperative, Società, Consorzi, Associazioni, Fondazioni) finalizzati al potenziamento delle risorse professionali nonché a sostenere l'inserimento lavorativo e sociale delle persone disoccupate e delle fasce deboli del mercato del lavoro (percorsi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione ed informazione orientativa, formazione orientativa e permanente, eccetera).

20) l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizi di doposcuola;

21) servizio di ludoteca;

22) attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;

23) La fornitura di servizi alle persone nei settori della psicologia e sue derivazioni, dell'area ludico-espressiva, della musicoterapica, dell'area scolastica e del supporto e sostegno scolastico ai minori; avvalendosi, ove richiesto dalla legge, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali;

24) nell'ambito della sicurezza sociale: la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;

25) nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacolo di teatro ragazzi, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;

26) istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza;

27) istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;

28) acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc.

B) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

- gestione di centri di servizio, terapeutici, di assistenza, di attività riabilitativa in genere, di supplenza all'handicap, mediante la gestione di appositi centri di lavoro di carattere artigianale nei seguenti settori: idraulica, riscaldamento, elettricistica, microelettronica, bigiotteria, decorazioni, ceramica, cucito e ricamo, maglieria, lavorazione del legno, pelletteria;

- svolgere lavori di legatoria, grafica, poligrafica, assemblaggio, copisteria,

tipografia ed informatica;

- assumere in proprio servizi particolari erogati da Enti Pubblici e privati, imprese e non, partecipando a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- condurre aziende agricole, effettuare coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche, comprese la trasformazione e la confezione dei prodotti;
- promuovere la sensibilizzazione e la propaganda degli scopi sociali e delle sue attività operative;
- operare in unione e comunione d'intenti con associazioni ed organizzazioni che perseguono gli stessi fini statuari, attraverso forme di convivenza comunitaria e di collaborazione, associando le proprie esperienze;
- commercializzare prodotti agricoli ed alimentari;
- effettuare servizi di pulizia in genere, di lavanderia, di manutenzione di stabili civili ed industriali, commerciali e non, presso uffici pubblici e privati e strutture socio-sanitarie ed educative, centri di accoglienza, case di riposo, nonché nelle strutture intermedie (SIER) e territoriali, per la salute mentale ed anche presso ditte private;
- svolgere attività di facchinaggio e di trasporto di cose e di persone, anche per conto di terzi;
- gestire mense, chioschi, paninoteche e ogni altra attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché centri diurni e residenziali e di accoglienza;
- gestione di asili nido e ludoteche;
- erogare servizi di manutenzione per verde pubblico;
- effettuare la lettura di contatori di acqua e di gas, nonché la predisposizione dei relativi ruoli;
- effettuare la gestione amministrativa e tecnica di impianti di compostaggio, di isole ecologiche, di discariche e di impianti di depurazione;
- effettuare il trattamento delle acque;
- servizi postali privati e/o in concessione;
- servizi di consegna a domicilio;
- servizi di pubblicità;
- organizzazione e gestione di mostre, eventi, manifestazioni compresi servizi di hostess;
- vendita di prodotti artigianali;
- servizi di scuolabus;
- erogare il servizio di guardiania e di custodia;
- effettuare la pulizia e lo spazzamento delle strade urbane;
- erogare i servizi di telesoccorso e di poliambulatorio mobile;
- erogare i servizi di necroforo e di assistenza cimiteriale;
- effettuare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il riciclaggio e la vagliatura di rifiuti solidi urbani;
- effettuare la raccolta differenziata di oli, di plastica, di carta, di alluminio ed altri materiali, con precipua finalità di riutilizzazione;
- realizzare lavori di tinteggiatura ed inerenti all'edilizia in genere;
- espletare la formazione professionale finalizzata, in particolare, ad organizzare e ad erogare attività formative e/o di orientamento, finanziate e/o cofinanziate con risorse pubbliche per le quali si prevede il reinvestimento degli utili o degli eventuali utili derivanti dallo svolgimento delle attività medesime.

Le predette attività verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, incentivi ed agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti.

La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.

Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Essa potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere su committenza pubblica e/o privata.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;
- b) collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B;
- c) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91.

La cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia ed in particolare nel rispetto delle vigenti delibere del C.I.C.R. e della Banca d'Italia.

La cooperativa può partecipare a pubblici appalti.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- d) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- e) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11

della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa legge.

I soci cooperatori:

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dell'attività aziendale;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio dell'impresa.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto sociale;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto sociale;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e dalla normativa, anche successiva, protempore vigente;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che abbiano capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto sociale, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non possono essere soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività in concorrenza o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore attività.

E' fatto, inoltre, divieto ai soci cooperatori di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I soci, se lavoratori e indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod.civ., l'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, l'ammissione di nuovi soci cooperatori persone fisiche in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale:

- ha diritto di partecipare e votare solo alle decisioni relative all'approvazione del bilancio;
- non può rappresentare altri soci;
- non può essere eletto amministratore;
- non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 cod.civ.

Oltre che nei casi previsti dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto per i soci in genere, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con

un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo, anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per l'ottenimento del godimento dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo di formazione o inserimento, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Soci sovventori)

Ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro.

I soci sovventori saranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

I soci sovventori vanteranno quote nominative liberamente trasferibili, fatta salva l'ipotesi di

quote caratterizzate dalla presenza delle suindicate prestazioni accessorie, il trasferimento delle quali sarà subordinato al previo gradimento espresso per iscritto dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento, il quale dovrà essere giustificato e non legato a merum arbitrium, il Consiglio di Amministrazione stesso provvederà ad indicare altro soggetto acquirente ad esso gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote. Il socio sovventore il quale intenda trasferire le quote deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, al Consiglio di Amministrazione, il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sovventori deve essere

disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori.

I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero muniti del diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi espressi.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono assegnati al Consiglio d'Amministrazione inerenti alla effettiva assegnazione delle quote.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote di partecipazione. In tale ultimo caso, come pure nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi di legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al valore della quota stabilita nell'art. 17 del presente Statuto né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la categoria di socio che intende assumere nell'ambito di quelle indicate ai

precedenti articoli 5, 6 e 7.

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere inoltre:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere e comunque per un importo complessivo non inferiore al valore della quota stabilita nell'art. 17 del presente Statuto;
- e) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione, che potrà essere adottata nella prima occasione utile successiva, senza necessità di promuovere una decisione per la sola istanza di ammissione.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo; dell'eventuale tassa annuale determinata dall'organo amministrativo per la copertura delle spese di gestione (nei limiti di legge);
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci di cui la società in ogni caso si dota. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi da parte del socio con comunicazione scritta in ogni forma anche per posta elettronica alla Cooperativa (salvo che per eventuali comunicazione già spedite dalla Cooperativa alla data di ricezione di detta comunicazione).

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per: recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato può chiedere di recedere dalla cooperativa o far domanda per essere ammesso a socio lavoratore o socio volontario.

La domanda di recesso deve essere comunicata in forma scritta alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nei modi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso per i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo.

Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato può essere escluso dalla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei modi di legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei

rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante ogni forma di comunicazione scritta.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del capitale versato, eventualmente rivalutato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59 (salvo sue successive modifiche o integrazioni) ovvero a seguito di imputazione di ristorni (come appresso disciplinato e sempre nei limiti che consentano il mantenimento delle condizioni di mutualità prevalente), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, cod.civ.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale versato eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro centotre/29 (103/29) o suoi multipli ed in ogni caso non inferiore né superiore ai limiti previsti dalla normativa;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c) del presente articolo, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nei modi previsti dalla normativa.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, conformemente alla normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;
- e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui infra;
- f) ad ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 cod.civ.), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, cod.civ.

A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- le gestioni separate delle attività di cui alla lettera a) e di cui alla lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ed il loro collegamento funzionale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli eventuali strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa

remunerazione.

Art. 20 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, devono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Il ristorno potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero e/o valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI

Art. 21 (Organi)

Sono Organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se nominato.

Art. 22 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che, uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 23 (Assemblee)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali purché: siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero consegnato a mano (dietro firma per ricezione) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante e-mail spedita ad indirizzo di posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima ed a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita e la deliberazione si intende adottata quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salve le maggioranze inderogabili previste da specifiche disposizioni normative.

Art. 25 (Votazioni)

Per le votazioni in assemblea si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci (di cui la società si dota) da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano morosi.

Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente ed in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2538, ultimo comma, cod. civ.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, nei limiti della normativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del

segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente ove a tanto non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 cod.civ., nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 150 (centocinquanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate .

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se eletti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod.civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti e l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, all'organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il Presidente del consiglio di amministrazione, e gli amministratori delegati per le funzioni loro delegate, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del consiglio di amministrazione o gli amministratori delegati per le funzioni loro delegate, sono pertanto autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, o gli amministratori delegati per le funzioni loro delegate, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie per le cause previste dalla normativa pro-tempore vigente.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione

sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.1992, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore ai limiti consentiti dalla normativa pro tempore vigente per il mantenimento delle caratteristiche di cooperativa a mutualità prevalente ed attualmente è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (eventualmente previsti) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dalla disciplina in materia di cooperative, a norma dell'art. 2519 cod.civ. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Rita De Florio - Tommaso Caruso notaio (segue sigillo).

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22.2.2007 mediante M.U.I

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese

Atto in corso di registrazione perchè nei termini.